



Berna, 22 novembre 2017

Destinatari:

i Governi cantonali

Modifica della legge sugli assegni familiari (assegni di formazione dall'inizio della formazione, assegni familiari per le madri sole disoccupate e aiuti finanziari a organizzazioni familiari): indizione della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 22 novembre 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione sull'avamprogetto per la modifica della legge sugli assegni familiari (RS 836.2) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

La procedura di consultazione durerà fino all'**15 marzo 2018**.

La legge sugli assegni familiari, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, va riveduta nei tre punti illustrati di seguito.

- Secondo il diritto vigente, i genitori ricevono l'assegno di formazione solo dopo che il figlio ha compiuto il 16° anno d'età. In futuro, esso dovrà essere versato dal momento in cui il figlio comincia la formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui compie il 15° anno d'età.
- A causa di una lacuna legislativa nel diritto vigente, le madri sole disoccupate non hanno diritto agli assegni familiari durante il periodo di riscossione dell'indennità di maternità. In futuro, anche alle madri in tale situazione andrà concesso un diritto agli assegni familiari a titolo di persone prive di attività lucrativa.
- Attualmente le organizzazioni familiari beneficiano di sussidi in virtù dell'articolo 116 capoverso 1 della Costituzione federale. Nell'ottica dello Stato di diritto, è opportuna la creazione di una base legale esplicita; la presente revisione della legge sugli assegni familiari offrirà l'occasione per introdurla. Il volume dei sussidi dovrà essere stabilito nel quadro del preventivo ordinario, come avviene oggi.



Per maggiori dettagli sul contenuto della modifica proposta vi rimandiamo agli allegati.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Nel limite del possibile, vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

familienfragen@bsv.admin.ch

Se ciò non fosse possibile, siete pregati di inviare la documentazione, entro il termine stabilito, al seguente indirizzo postale:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito Famiglia, generazioni e società
Settore Questioni familiari
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Vi preghiamo di comunicarci il nome e i dati di contatto della persona competente.

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi alla signora Yasemin Cevik, UFAS, collaboratrice scientifica presso il Settore Questioni familiari (tel. 058 468 91 89, yasemin.cevik@bsv.admin.ch) o alla signora Liliane Probst, UFAS, collaboratrice scientifica presso il Settore Questioni familiari (tel. 058 462 91 83, liliane.probst@bsv.admin.ch).

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Alain Berset
Consigliere federale